

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
AMENDOLA PIETRO: Apertura di cantieri di lavoro nel comune di Vietri sul mare (Salerno). (7324)	36090	COLITTO: Concessioni speciali ferroviarie ai grandi invalidi di guerra. (7276) 36097
AMENDOLA PIETRO: Sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori stagionali conservieri. (7325)	36090	COLITTO: Tasse di circolazione per motoveicoli di minime cilindrata. (7298) 36097
BAGLIONI: Sede della società filarmonica di Gaiole in Chianti (Siena). (7082)	36091	COLITTO: Istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Pettoranello (Campobasso). (7303) 36097
BOIDI: Esportazione di prodotti ortofruttili in Germania. (7243)	36091	COLITTO: Corsi di addestramento per metalmeccanici e carpentieri nel comune di Larino (Campobasso). (7304) 36097
CARONITI: Proprietari di terreni alluvionati nella zona di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). (6852)	36092	COLITTO: Denuncia dei buoni postali fruttiferi. (7384) 36398
CASTELLARIN: Rappresentanza dei sindacati di gruppo A e B dell'amministrazione ferroviaria nelle commissioni interne. (7134)	36092	D'AMBROSIO: Trasferimenti degli insegnanti elementari di ruolo nelle grandi sedi. (7263) 36098
CERAVOLO: Collocamento a riposo di insegnanti elementari, direttori didattici e di ispettori scolastici delle zone devastate dalle alluvioni. (7284)	36093	D'AMBROSIO: Proroga per un biennio della riserva dei posti a favore degli insegnanti elementari reduci fuori ruolo. (7264) 36099
CHIARAMELLO: Variazioni degli atti catastali. (6859)	36093	D'AMBROSIO: Domande di incarico di supplenze ai Provveditorati agli studi. (7265) 36099
CHIARINI ed altri: Valutazione del servizio scolastico magistrale in concorsi od incarichi. (7216)	36094	D'AMICO ed altri: Provvedimenti contro il commissario dell'E. C. A. del comune di Ribera (Agrigento). (7378) 36100
COLASANTO: Concessione ai ciechi impiegati statali del biglietto gratuito per l'accompagnatore. (7274)	36094	DE' COCCI: Elettificazione e costruzione del doppio binario della linea ferroviaria Ancona-Foggia. (7092) 36100
COLASANTO: Riconoscimento delle lauree in discipline nautiche conseguite presso l'Istituto superiore di Napoli. (7279)	36095	DIAZ LAURA e BIANCO: Mantenimento dell'istituto del confino e assegni ai confinati, (già orale). (3056) 36100
COLITTO: Stazione ferroviaria di Pozzilli (Campobasso) sulla linea Isernia-Vairano. (7209)	36095	ERMINI: Manutenzione della strada provinciale «Pievaiola» (Perugia), (già orale): (3015) 36101
COLITTO: Acquedotto degli Aurunci (Campobasso). (7250)	36096	FODERARO: Esenzione dal pagamento di imposte su redditi dominicali ed agrari, di canoni enfiteutici, censi in favore degli agricoltori colpiti dalla alluvione in Calabria, Sicilia e Sardegna. (6534) 36101
COLITTO: Concessione di un mutuo al comune di Fornelli (Campobasso). (7268)	36096	GRIFONE ed altri: Provvedimenti nei confronti del sindaco e del vice sindaco del comune di Marcianise (Caserta). (7217) 36102
COLITTO: Costruzione di case per operai nel comune di Frosolone (Campobasso). (7271)	36096	GUADALUPI: Contributi per la previdenza sociale dei lavoratori della piccola pesca in Puglia. (7345) 36102
COLITTO: Provvidenze a favore degli alluvionati dei comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Jesolo e Treporti (Venezia). (7275)	36096	INVERNIZZI GABRIELE: Uso di sale cinematografiche per manifestazioni varie. (7171) 36103

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

	PAG.
INVERNIZZI GAETANO: Crisi dell'industria molitoria e della pastificazione in Mol-fetta (Bari). (7326)	36103
MARZAROTTO: Tariffa nazionale per presta-zioni medico-chirurgiche. (7247)	36104
NATALI ADA: Medico condotto per il co-mune di Rotella (Ascoli Piceno). (7311)	36105
PAOLUCCI: Situazione amministrativa del consorzio dell'acquedotto dell'Avello di Orsogna (Chieti), (già orale). (3098)	36105
PERRONE CAPANO: Sistemazione delle pre-ture del Gargano. (7363)	36105
PINO: Pensione di guerra alla signora Re-cupero Rosalia, da Sant'Antonio di Barcellona (Messina). (7374)	36106
PRETI: Treni diretti sulla linea Ferrara-Rimini. (7296)	36106
SAIJA: Riattamento della linea ferroviaria Pachino-Noto (Siracusa). (7280)	36107
SAIJA: Cantiere scuola in frazione Misita-no di Casalvecchio Siculo, (Messina). (7282)	36107
SCHIRATTI: Ricostruzione della stazione ferroviaria di Codroipo (Udine). (7004)	36108
SEMERARO SANTO: Condotta del brigadie-re dei carabinieri del comune di Maglie (Lecce). (7152)	36108
SULLO ed altri: Mandati di pagamento del tesoro in favore della Cassa per il Mezzogiorno, (già orale). (2994)	36108
TREMELLONI: Rendite da aree sorgenti in centro di zone urbanizzate, (già orale). (3091)	36108
TROISI: Esecuzione dell'Accordo italo-gre-co del 31 agosto 1949. (7184)	36109
TROISI: Provvedimento sulla previdenza marinara. (7236)	36109
TROISI: Esportazione di prodotti ortofrut-ticoli in Germania. (7248)	36109
VERONESI: Fondi per il pagamento del contributo d'incoraggiamento a pri-vati. (6968)	36110
VOCINO: Ricostruzione di una parte della linea ferroviaria Gaeta-Formia e dei fabbricati della stazione di Gaeta (La-tina). (7189)	36110
ZAGARI: Prestito della Banca Internazio-nale alla Cassa per il Mezzogiorno, (già orale). (3048)	36110

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni per le quali a tutt'oggi nessun cantiere di lavoro è stato concesso al comune di Vietri sul Mare (Salerno), a malgrado dell'ingente numero di disoccupati, circa un migliaio, che ivi risultano ufficial-

mente e che non hanno alcuna possibilità e speranza di occupazione nel crescente aggrava-rsi di una crisi economica, che ha già por-tato localmente alla chiusura di più di una fabbrica, con conseguente licenziamento to-tale delle maestranze ed ulteriore aumento dei disoccupati » (7324).

RISPOSTA. — « Come è noto, l'autorizza-zione all'apertura di cantieri di rimboschi-mento o lavoro viene concessa da questo Mi-nistero solo sulla base delle richieste, all'uopo formulate dai comuni od altri enti interessati ed avanzate per il tramite del competente uf-ficio provinciale del lavoro. Per quanto con-cerne il comune di Vietri sul Mare (Salerno), poiché non risulta finora pervenuta alcuna proposta non è possibile adottare alcun prov-vedimento, mancando le condizioni indispen-sabili per la concessione del cantiere ri-chiesto ».

Il Ministro: RUBINACCI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per co-noscere se non ritenga doveroso di promuove-re l'estensione, per legge, del sussidio stra-ordinario di disoccupazione ai lavoratori sta-gionali conservieri, coerentemente al ricono-scimento che egli ebbe a fare un anno ad-dietro, scrivendo al primo firmatario della presente interrogazione, che la esclusione dal predetto sussidio, in base alla legislazione vi-gente, della stragrande maggioranza dei la-voratori conservieri costituiva e costituisce tuttora una deplorabile ingiustizia ». (7325).

RISPOSTA. — « Il problema sollevato con la richiesta mossa dall'onorevole interrogante non è soltanto quello di provvedere alla cor-responsione del sussidio straordinario di di-soccupazione alla categoria dei lavoratori ad-detti alla industria conserviera, bensì quello di provvedere all'ammissione *ex novo* a tutela previdenziale contro la disoccupazione sia di tali lavoratori, sia di quelli addetti alle sva-riate lavorazioni che si compiono in periodi di durata inferiore ai sei mesi nell'anno. Trattasi di lavoratori di entità numerica im-precisata, i quali, per la breve durata delle lavorazioni cui sono addetti, non avrebbero possibilità di conseguire nel biennio il requi-sito di contribuzione voluto dalle norme in vigore per il diritto alla indennità di disoc-cupazione. Pertanto, al fine di permettere an-che ai predetti lavoratori di usufruire di tali prestazioni, è stato necessario elaborare un particolare sistema di criteri, che modificano

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

sensibilmente le basi tecniche attuali dell'assicurazione obbligatoria di cui trattasi, innovando, ad un tempo, sia sul minimo dei contributi richiesti per il diritto alla prestazione, sia sulla durata stessa di godimento del beneficio. Ciò premesso, si assicura che questo Ministero intende procedere al più presto a dare corso ad un disegno di legge, il quale consenta, sulla base sopra descritta, la migliore soluzione del quesito cui si risponde ».

Il Ministro: RUBINACCI.

BAGLIONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se è a conoscenza dell'arbitraria azione dell'Intendenza di finanza di Siena tesa a privare i cittadini del comune di Gaiole in Chianti (Siena) della sede della società filarmonica, unico locale ricreativo esistente nella località e per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in proposito. La sede in questione, costituita da un fabbricato che comprende una vasta sala, un grande bar ed alcuni uffici e che dovrebbe essere adibita a caserma per ospitare quattro o cinque carabinieri, fu costruita dalla Società filarmonica con i fondi ricavati dalla vendita della vecchia sede e con il concorso di tutta la cittadinanza. Solo con la sopraffazione i fascisti vi impiantarono la loro sede, mentre la società filarmonica ne è la legittima proprietaria, per cui non si giustifica l'azione dell'Intendenza di finanza, non fosse altro per l'aspetto morale che riveste la questione, quando si osserva che la caserma dei carabinieri è ben sistemata nel centro abitato ». (7082).

RISPOSTA. — « L'edificio ex casa del fascio del comune di Gaiole in Chianti, avvocato allo Stato a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, fu, subito dopo la liberazione, utilizzato dagli alleati e dalla divisione Folgore; rilasciato da questa nel gennaio 1947, fu occupato da varie organizzazioni, enti pubblici ed associazioni private, tra cui la società filarmonica del luogo che si riservò la parte più cospicua dell'immobile e cioè il piano terra composto di una sala cinematografica, un salone da giuoco ed altri quattro vani. Nel giugno 1950 l'amministrazione finanziaria, a seguito di richiesta da parte della legione territoriale dei carabinieri di Firenze, venne nella determinazione di utilizzare l'edificio per sistemarvi la caserma dell'arma dei carabinieri di Gaiole in Chianti, conservando, almeno per il momento, la destinazione del salone terreno a cinematografo. Poiché però l'amministrazione

dei lavori pubblici non ha potuto erogare i fondi occorrenti per la trasformazione dell'edificio a caserma, l'attuazione di tale progetto è stata rinviata ad epoca in cui le opere di adattamento potranno eseguirsi. Pertanto, per non tenere inutilizzato nel frattempo l'immobile, sono state impartite le opportune istruzioni all'Intendenza di finanza di Siena perché consenta la continuazione delle precarie occupazioni in atto dell'immobile e disciplini i rapporti sorgenti dalle occupazioni stesse, mediante la stipula di separati atti di concessione amministrativa nei confronti dei singoli occupanti, compresa la società filarmonica, la cui istanza per la rivendita dell'immobile, presentata nel dicembre 1946, fu dichiarata inaccoglibile perché non fondata su argomentazioni giuridicamente valide. Dato quanto sopra esposto, non si vede quale azione arbitraria abbia potuto svolgere l'Intendenza di finanza di Siena, a meno che l'onorevole interrogante non voglia riferirsi ad una procedura coattiva, minacciata dall'Intendenza medesima nei confronti della società filarmonica, nel caso che questa non addivenga alla regolarizzazione della occupazione e alla corresponsione dei canoni dovuti per l'occupazione stessa, canoni per altro che, per il periodo anteriore al 1° marzo 1948, sono stati già abbuonati, in compenso delle spese sostenute dalla stessa società per lavori di ripristino e migliorie dell'edificio. Tale procedura è pertanto più che giustificata, e nel caso in cui la società non provveda a regolarizzare la sua posizione, essa porterebbe alla estromissione forzata dai locali occupati ».

Il Ministro: VANONI.

BOIDI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere quali risoluzioni intenda prontamente proporre o adottare per l'esportazione dei nostri prodotti ortofrutticoli in Germania, in seguito al recente provvedimento del Governo di Bonn, che prevede il pagamento dell'1 per cento sulla differenza tra il valore richiesto e quello assegnato dei suddetti prodotti importati dall'Italia, e che si risolvono in un dazio alla importazione aggirantesi sul 60-80 per cento del valore ». (7243).

RISPOSTA. — « Informo l'onorevole interrogante che da parte italiana, considerate le gravi ripercussioni che il sistema della tassazione poteva avere nel settore più importante delle nostre esportazioni, si è svolta immediatamente una energica azione presso le autorità germaniche onde ottenere la revoca del primo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

bando per l'importazione di ortofrutticoli e agrumi in Germania — bando che prevedeva la tassazione dell'1 per cento — e per l'adozione di un sistema che, non gravando sui prezzi di importazione in Germania, renda praticamente possibile la nostra esportazione dei prodotti in parola. Dopo laboriose trattative, svoltesi tramite la nostra Ambasciata a Bonn, le autorità tedesche hanno revocato il predetto bando ed hanno proceduto alla maggiorazione delle licenze precedenti per una cifra di dollari 3.600.000 circa per l'importazione di ortaggi, frutta fresca, arance e mandarini. Per l'importazione in Germania della rimanenza (dollari 5.150.000 circa) dei contingenti di ortofrutticoli e agrumi previsti dal vigente accordo commerciale le autorità germaniche hanno assicurato che la stessa sarà fatta, sulla base dei periodi di riferimento dell'ultimo triennio, entro il 25-26 febbraio e le licenze potranno essere distribuite ai primissimi di marzo. È stato inoltre assicurato che se le maggiorazioni accordate non fossero sufficienti fino al periodo della distribuzione delle licenze, per non sospendere le importazioni, da parte tedesca si ricorrerà a una nuova maggiorazione. Assicuro pertanto l'onorevole interrogante che il Governo segue con la massima attenzione il problema e anche per l'avvenire non tralascierà nulla per tutelare le nostre esportazioni di ortofrutticoli ».

Il Ministro: LA MALFA.

CARONITI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno intervenire in favore dei proprietari dei terreni alluvionati totalmente distrutti nella zona della contrada " Camicia " di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), concedendo loro la cancellazione a tempo indeterminato di tutte le imposte e tasse, comprese le sovrimposte comunali e provinciali ». (6852).

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che le vigenti disposizioni legislative contemplano i casi che danno luogo a variazione dell'estimo catastale e di conseguenza all'onere tributario gravante sui terreni alluvionati. Infatti, ai possessori di fondi rustici danneggiati da infortuni atmosferici potrà concedersi — sempreché ne ricorrano gli estremi — una moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, dovute per l'anno in cui si è subito l'infortunio, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1572. Nei casi, poi, in cui i danni rivestano carattere dura-

turo ed abbiano, perciò, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva dei fondi od un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, potrà accordarsi la diminuzione dell'estimo catastale, a decorrere dal prossimo anno, giusta l'articolo 43 dello stesso testo unico. Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli interessati potranno tenere conto dei danni subiti nell'anno 1951 in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 1952. È noto poi che nei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1951, da indicarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, è stata concessa con legge 2 gennaio 1952, n. 4, la proroga fino al 31 dicembre 1952 dei termini per la presentazione delle domande individuali di sgravio totale o parziale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e dei tributi locali, con effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha determinato la cessazione o la riduzione dei redditi ».

Il Ministro: VANONI.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere:

1°) se risponde al vero quanto denunciato dai giornali sindacali dei ferrovieri nei riguardi della decisione presa dal direttore generale delle ferrovie dello Stato per la quale da parte dell'amministrazione ferroviaria viene riconosciuta ai sindacati di gruppo A e gruppo B la esclusiva rappresentanza nelle commissioni interessanti il personale;

2°) se non ritiene l'onorevole Ministro che tale decisione, oltre a ledere gli interessi di quei dipendenti delle ferrovie dello Stato che non aderiscono alle due organizzazioni predette ma ad altri sindacati di ferrovieri dello Stato, non sia conforme alle norme fondamentali della Costituzione, la quale garantisce ad ogni cittadino la piena libertà di domandare la difesa dei propri interessi alla organizzazione sindacale che più ritiene adatta allo scopo ». (7134).

RISPOSTA. — « Le organizzazioni sindacali di ferrovieri dello Stato sono attualmente sette, delle quali cinque a carattere generale, abbraccianti cioè tutte le categorie di personale, e due limitate ai gruppi A e B rispettivamente: il sindacato funzionari delle ferrovie dello Stato ed il sindacato funzionari di gruppo B delle ferrovie dello Stato. Tale pluralità di sindacati, i quali intervengono con propri rappresentanti nelle commissioni interessanti il personale ferroviario, provoca un notevole appesantimento dei lavori delle commissioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

stesse, per cui era stata posta allo studio la opportunità di limitare ai soli sindacati di categoria la rappresentanza dei rispettivi gruppi di personale. La questione è tuttora allo studio e nessuna disposizione al riguardo è stata pertanto impartita ai dipendenti servizi e compartimenti. Ogni definitiva decisione in materia sarà comunque impostata sul criterio di salvaguardare gli interessi delle varie categorie dei lavoratori delle ferrovie dello Stato, dando alle stesse la possibilità di essere rappresentate nelle commissioni che le riguardano, senza per altro appesantire queste ultime eccessivamente, si da intralciarne il funzionamento ».

Il Ministro: MALVESTITI.

CERAVOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Se non creda opportuno, con provvedimento eccezionale, autorizzare, senza attendere la data del 30 settembre, la presentazione della domanda di collocamento a riposo degli insegnanti elementari, direttori didattici ed ispettori scolastici delle zone devastate dalle recenti alluvioni, quanto abbiano compiuto i 40 anni di servizio ». (7284).

RISPOSTA. — « A norma dell'articolo 1 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire la pensione gli impiegati i quali abbiano compiuto i quaranta anni di servizio, né esistono disposizioni che per i maestri, i direttori didattici e gli ispettori scolastici vietino l'inoltro della domanda di quiescenza prima del termine dell'anno scolastico, nel quale essi compiano il suindicato periodo di anzianità di servizio: essi, quindi, qualora intendano conseguire il trattamento di quiescenza prima del compimento dell'anno scolastico in corso, possono inoltrare la relativa domanda senza che vi sia bisogno di alcuna particolare autorizzazione ».

Il Ministro: SEGNI.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere il suo pensiero in ordine al fatto che l'ufficio tecnico erariale di Roma non rispetta le disposizioni di legge che regolano la doppia conservazione dei nuovi catasti, le quali prescrivono che le variazioni agli atti catastali siano fatte, per quanto è possibile, simultaneamente dagli uffici tecnici erariali che risiedono nei capoluoghi di provincia e dagli uffici distrettuali delle imposte che risiedono nei capoluoghi di mandamento; ed è tipico il caso del mandamento di

Tivoli, ove il nuovo catasto è andato in vigore al 1° ottobre 1941, ed oggi, a distanza di dieci anni, alle mappe che si conservano nell'ufficio distrettuale delle imposte di Tivoli e Velletri, neanche una variazione è stata apportata in confronto di quelle apportate nelle piante catastali dell'ufficio tecnico erariale di Roma; per sapere altresì se si rende conto che la grave manchevolezza, che rende inefficienti gli uffici distrettuali, è sommamente pregiudizievole per i contribuenti che risiedono in provincia, i quali sono obbligati, per le loro consultazioni, a recarsi nel capoluogo di provincia con grave dispendio di tempo e denaro, mentre potrebbero rilevare i dati loro occorrenti negli uffici distrettuali (capoluogo di mandamento) ove più abitualmente sono soliti recarsi ». (6859).

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta avanzata dall'onorevole interrogante giova osservare che le vigenti disposizioni intese a disciplinare la corrispondenza tra la copia delle scritture censuarie e delle mappe in possesso degli uffici distrettuali delle imposte dirette, e il relativo originale conservato dall'ufficio tecnico erariale, non prevedono, né potrebbero prevederlo, che tale corrispondenza avvenga simultaneamente o quasi. Le stesse disposizioni prevedono invece esplicitamente che la copia in parola venga aggiornata periodicamente. Più precisamente:

a) Per l'aggiornamento della copia dei registri, l'articolo 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, sancisce che all'aggiornamento della copia del registro delle partite, della matricola dei possessori, del prontuario, provvederanno gli uffici delle imposte dirette in base agli elementi che periodicamente verranno forniti loro dagli uffici tecnici erariali;

b) Per l'aggiornamento della copia delle mappe, il paragrafo 227 dell'istruzione XIV, modificazioni sulla conservazione del Nuovo catasto, stabilisce invece che la copia stessa deve aggiornarsi dall'ufficio tecnico erariale ogni cinque anni e cioè dopo ogni verifica periodica effettuata nel comune cui le mappe si riferiscono.

« Per quanto concerne l'aggiornamento delle mappe le verifiche periodiche furono, con disposizione di carattere generale, sospese durante la guerra, essendo venuto a mancare in tale periodo agli uffici tecnici erariali il materiale per eseguire le operazioni cartografiche necessarie per l'aggiornamento delle copie delle predette mappe. La prima verifica del periodo post-bellico è caduta — per i co-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

muni dei distretti di Tivoli e Velletri — nell'anno 1947; ma all'aggiornamento delle mappe depositate presso i relativi uffici delle imposte — che avrebbe dovuto essere effettuato nell'anno 1948 — non si è potuto ancora dare corso, perché il competente ufficio tecnico erariale ha dovuto provvedere, negli ultimi anni, ad onerosi ed indilazionabili compiti straordinari (come quelli relativi all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, alla riforma fondiaria, ecc.) in aggiunta a quelli inderogabili d'istituto. Si è invece curato periodicamente l'invio delle note di vulture, per cui gli uffici distrettuali delle imposte interessati stanno provvedendo, compatibilmente con il pressante lavoro derivante dagli altri servizi di competenza, all'aggiornamento dei registri catastali. In ogni modo si assicura che sono state impartite le necessarie disposizioni affinché sia dato corso — con tutta la possibile sollecitudine — agli aggiornamenti sia della copia delle mappe che di quella dei registri catastali ».

Il Ministro: VANONI.

CHIARINI, MONTINI, PALENZONA E ROSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno impartire ai provveditori agli studi disposizioni intese a far computare come servizio scolastico, agli effetti della valutazione per concorsi od incarichi provvisori nelle scuole elementari, il servizio prestato dai maestri (compresi nella graduatoria provinciale per incarichi e supplenze) nelle scuole pubbliche, sussidiate dai comuni, nei seguenti casi:

1°) qualora l'autorità scolastica abbia consigliato lo sdoppiamento di una classe, dato l'alto numero di iscritti, lasciando al comune l'onere costituito dagli assegni dovuti al secondo insegnante;

2°) qualora il direttore abbia dato una qualifica favorevole all'insegnante stesso;

3°) qualora gli allievi della scuola affidata al ripetuto insegnante non abbiano sostenuto a fine d'anno speciali esami per l'ammissione alla classe immediatamente superiore ». (7216).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già avuto occasione più volte di studiare la questione della possibilità di valutare il servizio prestato nelle cosiddette scuole « di ragione comunale », questione che non ha ritenuto di poter risolvere nel senso desiderato dagli onorevoli interroganti, in quanto trattasi di servizi prestati in dipendenza di una situazione

abnorme, per l'iniziativa delle amministrazioni di alcuni comuni di province settentrionali. Infatti, le scuole elementari istituite da quei comuni non possono, nel quadro dell'ordinamento scolastico presente, che essere considerate come scuole private autorizzate dal provveditore agli studi. La scelta del personale insegnante è stata disposta dalla stessa autorità comunale in base a criteri diversi da quelli secondo i quali si graduano gli aspiranti agli incarichi nelle scuole statali e si conferiscono agli stessi. La circostanza che gli alunni di tali scuole comunali non abbiano sostenuto esami per la promozione alla classe superiore, non può considerarsi determinante al fine del riconoscimento del servizio prestato dai maestri, sia perché questo elemento non sarebbe di per sé sufficiente, sia perché la circostanza dedotta può, tutto al più, implicare un riconoscimento meramente *de facto* e non autorizzato da alcuna norma e anzi *contra legem*, del valore degli studi compiuti nelle scuole in parola. Si ripete che si tratta di una situazione che non trova corrispondenza tra quelle disciplinate dall'ordinamento scolastico e dalla quale pertanto non è legittimo, né equo, fare scaturire determinati benefici e assimilazioni a servizi invece regolarmente prestati a seguito di nomine legalmente disposte dalla autorità scolastica che ne ha la competenza ».

Il Ministro: SEGNÌ.

COLASANTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, per ovvie considerazioni umanitarie, non ritenga opportuno di estendere ai ciechi impiegati statali l'agevolazione concessa ai ciechi di guerra di viaggiare col biglietto gratuito dell'accompagnatore ». (7274).

RISPOSTA. — « La concessione speciale VIII (mutilati ed invalidi di guerra o per servizio) prevede a favore dei ciechi il viaggio gratuito dell'accompagnatore:

a) per un numero illimitato di viaggi, quando si tratti di mutilati od invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra secondo la tabella C allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che godano di uno degli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E, annessa alla stessa legge;

b) limitatamente a quattro viaggi annuali di corsa semplice, quando si tratti di mutilati ed invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra secondo la tabella D allegata alla suddetta legge, nonché quando si tratti di mutilati o invalidi per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

servizio con pensione privilegiata ordinaria, che godano di uno degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E citata nel decreto legge 26 gennaio 1948, n. 74. I ciechi, che siano impiegati dello Stato, possono fruire ovviamente del viaggio gratuito per l'accompagnatore nei limiti sopra indicati, quando appartengono alle suddette categorie. D'altra parte, per le note condizioni deficitarie del bilancio dell'amministrazione ferroviaria, non si ravvisa la possibilità di estendere la concessione in esame a casi diversi da quelli già in atto previsti dalla legge ».

Il Ministro: MALVESTITI.

COLASANTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se ritiene opportuno modificare il proprio decreto 27 dicembre 1951, n. 2625, per comprendere la laurea in discipline nautiche, conseguita presso l'Istituto superiore navale di Napoli, fra quelle che permettono l'utilizzazione nel gruppo A delle ferrovie dello Stato, in base alla legge 1 dicembre 1951, n. 1309. L'allegato al suddetto decreto ministeriale contempla la laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dallo stesso suddetto istituto superiore navale, e contempla lauree che come quelle in scienze coloniali, scienze diplomatiche e consolari, lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia, non possono dare che solo carattere di ampia cultura generale rispetto alle mansioni espletabili da impiegati di gruppo A della suddetta amministrazione. La laurea esclusa si consegue dopo quattro anni di corso e, con lo studio di materie come la geografia economica e commerciale, l'analisi algebrica, la geometria analitica, il calcolo infinitesimale, la meccanica razionale e l'elettrotecnica, predispone certamente meglio, di quelle dianzi citate, ai compiti richiesti dalle ferrovie dello Stato ». (7279).

RISPOSTA. — « A prescindere da ogni considerazione in merito all'opportunità di includere la laurea in discipline nautiche fra quelle utilizzabili nel gruppo A delle ferrovie dello Stato, onde consentire agli agenti in possesso della laurea stessa di partecipare al concorso interno a posti di gruppo A, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1951, n. 2625, in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, ratificato con modificazioni con la legge 1° dicembre 1951, n. 1309, significasi che non riesce ormai possibile modificare il decreto ministeriale suddetto; in quanto la citata legge, all'articolo 1, ha assegnato al-

l'amministrazione perentorio termine di scadenza per l'emanazione del bando di concorso entro l'anno 1951 ». Il Ministro: MALVESTITI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se è esatta la voce diffusasi in provincia che non sarà ricostruita in contrada Lucenteforte la stazione ferroviaria di Pozzilli, che era sulla linea ferroviaria Isernia-Vairano, ma in altra contrada ». (7209).

RISPOSTA. — « Essendo in corso, come è noto, i lavori di ricostruzione per la riapertura all'esercizio della linea Vairano-Isernia, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha, fra l'altro, ripreso in esame la situazione dei diversi impianti di stazione, onde poter impartire precise direttive circa le ricostruzioni da eseguire e circa le eventuali modifiche da apportare. Aderendo, pertanto, a numerose e vive istanze, fatte pervenire da enti e da autorità locali sulla questione relativa alla fermata di Pozzilli, l'amministrazione ferroviaria ha fatto eseguire un sopralluogo, per valutare circostanziatamente la convenienza sia di effettuare la riattivazione della fermata, sia di conservarla *in loco* a "Lucenteforte" o di spostarla a "Le Camerelle". Dalle risultanze del sopralluogo effettuato il 9 gennaio 1952 ed al quale hanno assistito il commissario prefettizio di Pozzilli ed il presidente del comitato "Pro Santa Maria Oliveto", cioè i rappresentanti dei comuni interessati allo spostamento, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha potuto rilevare quanto segue:

1°) dal punto di vista strettamente economico, raffrontando le spese di gestione ai prodotti viaggiatori e merci acquisibili con la riattivazione della fermata di Pozzilli, tale riattivazione si presenta con risultati passivi e quindi sarebbe sconsigliabile. Poiché però fattori sociali e di pubblico interesse militano per il ripristino della fermata e per la riapertura all'esercizio allorché sarà pronta la Vairano-Isernia, il problema fondamentale studiato è stato quello di stabilire se conservare *in loco* o spostare gli impianti relativi;

2°) in proposito è da notare che il centro di Pozzilli dista dalla vecchia fermata (Lucenteforte) chilometri 2,5, mentre verrebbe a distare dalla nuova (Le Camerelle) chilometri 2,8. Inoltre gli abitanti di Pozzilli si servono generalmente della stazione ferroviaria di Venafro, cui sono collegati da linea automobilistica, mentre poco useranno quella di Pozzilli, sia nella vecchia, che nella nuova posizione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

« Il centro di Santa Maria Oliveto è invece privo di qualsiasi mezzo diretto di comunicazione ed i suoi abitanti dovevano percorrere nell'anteguerra circa chilometri 3,5 di strada mulattiera per recarsi alla stazione ferroviaria di Roccaravindola oppure circa chilometri 6 di strada per raggiungere la vecchia fermata di Pozzilli. Con lo spostamento auspicato la distanza fra Santa Maria Oliveto e Pozzilli si ridurrebbe a circa chilometri 4, di cui chilometri 3,5 su strada carrozzabile e chilometri 0,5 su strada di arroccamento fiancheggiante la ferrovia;

3°) agli effetti dell'esercizio ferroviario lo spostamento è ritenuto opportuno, sia perché la nuova fermata verrebbe a trovarsi su tratto acclive del 3 per mille anziché del 14 per mille come precedentemente, sia perché la nuova fermata sarebbe in posizione più centrale rispetto alle stazioni limitrofe di Venafro e Roccaravindola e cioè chilometri 4,2 e chilometri 3,3 rispetto agli attuali chilometri 2,6 e chilometri 4,9. Con l'attuazione del provvedimento non si renderebbe più indispensabile la ricostruzione della casa cantoniera al chilometro 22 più 817 e sarebbe sufficiente costruire un piccolo ricovero ai chilometri 24 più 441 su area ceduta gratuitamente dal centro di Santa Maria Oliveto. Per le considerazioni suesposte l'amministrazione ferroviaria ritiene opportuno ed equo disporre che la fermata di Pozzilli venga riattivata nella nuova località di " Le Camerelle " ».

Il Ministro: MALVESTITI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto degli Aurunci, soprattutto per quanto si riferisce all'approvvigionamento idrico di Concacasale (Campobasso) ». (7250).

RISPOSTA. — « La costruzione dell'acquedotto degli Aurunci la cui spesa è prevista in circa lire 3 miliardi e 640 milioni, sarà realizzata a cura dell'E.RI.CAS. che vi provvederà con finanziamenti in parte della Cassa per il Mezzogiorno e in parte con fondi del Ministero dei lavori pubblici. Il progetto esecutivo venne originariamente redatto dall'E.RI.CAS., però per rendere più rispondente l'opera alle necessità delle popolazioni di molti centri non ricadenti nella giurisdizione territoriale dell'E.RI.CAS. e per coordinare i lavori con quelli dell'acquedotto di Val San Pietro-Canneto, è stato provveduto alla rielaborazione del detto progetto. A seguito di tale rielaborazione il comune di Concacasale in pro-

vincia di Campobasso potrà ottenere anch'esso l'allacciamento all'acquedotto degli Aurunci. Da parte dell'E.RI.CAS. è stato provveduto, dall'autunno scorso all'appalto dei lavori relativi alle opere di presa delle sorgenti Mainarde ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti, del mutuo di lire 6 milioni, chiesto dal comune di Fornelli (Campobasso), per provvedere alla sistemazione dell'acquedotto comunale ». (7268).

RISPOSTA. — « La Cassa depositi e prestiti, fin dal luglio 1951, aderì al finanziamento di 6 milioni per sistemazione dell'acquedotto del comune di Fornelli, partecipando l'adesione al detto comune con foglio numero 14258, ed inviando le istruzioni per l'allestimento degli atti occorrenti, ma il comune a tutt'oggi non ha provveduto all'invio della documentazione indicata, indispensabile all'ulteriore corso dell'operazione ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione nel comune di Frosolone (Campobasso) di case per operai, in conformità di assicurazioni all'uopo date dal comitato centrale dell'INA-Casa ». (7271).

RISPOSTA. — « Al riguardo si ha il pregio di comunicare che, ad opera del comitato di attuazione della gestione INA-Casa, è stato di recente provveduto allo stanziamento dell'importo occorrente per la costruzione dei quattro alloggi da assegnare a lavoratori del comune di Frosolone (Campobasso). L'incarico di stazione appaltante è stato affidato all'Istituto autonomo case popolari di Campobasso, il quale sta predisponendo gli elementi tecnici per poter esperire al più presto la gara di appalto ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non intenda chiarire che anche alle popolazioni dei comuni di San Michele ai Tagliamento, Caorle, Jesolo, ed alla frazione Treporti del comune di Venezia, spettano le provvidenze a favore degli alluvionati, essendo stati anche detti comuni colpiti da una violenta mareggiata nel periodo previsto dalle disposizioni in vigore ». (7275).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

RISPOSTA. — « I profughi e sinistrati della frazione Treporti del comune di Venezia e dei comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle e Jesolo sono stati ammessi ai benefici previsti dalla legge 8 gennaio 1952, n. 7. I predetti profughi e sinistrati sono stati, inoltre, ammessi alla assegnazione di farina, zucchero e latte recentemente disposta a favore dei profughi e sinistrati alluvionati in stato di bisogno ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, in occasione di un eventuale ulteriore aumento delle tariffe ferroviarie, ed in occasione di un'eventuale riduzione delle concessioni speciali, mantenere ferme le disposizioni, che attualmente riguardano i grandi invalidi di guerra, i quali fruiscono della tariffa militare, e verrebbero danneggiati da una ulteriore riduzione delle concessioni speciali ». (7276).

RISPOSTA. — « Le facilitazioni di tariffa accordate ai mutilati ed invalidi di guerra o per servizio dalle concessioni speciali VIII e IX non hanno subito, nella recente riforma tariffaria, alcuna variante. Per eventuali future riforme di tariffa, la concessione per i mutilati ed invalidi, sarà in ogni caso considerata con particolare riguardo nel quadro delle esigenze dell'azienda ferroviaria ed in rapporto al sistema delle agevolazioni tariffarie di carattere sociale ».

Il Ministro: MALVESTITI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, nell'interesse dei motociclisti italiani, utenti della strada, già duramente colpiti fiscalmente, rinunciare al proposito di procedere ad aumenti della tassa di circolazione, e concedere la frazionabilità della tassa almeno per i motoveicoli delle minime cilindrate ». (7298).

RISPOSTA. — « L'aumento delle tasse di circolazione, disposto con la legge 9 febbraio 1952, n. 49, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1952, n. 36, si è reso necessario, come è noto, per fornire nuove entrate all'erario in seguito alle aumentate esigenze di bilancio. Per quanto concernè le modalità di pagamento del tributo per i motoveicoli di piccola cilindrata si comunica che non si è ritenuto opportuno consentire il pagamento frazionato, così come avviene per gli autoveicoli ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge

7 maggio 1948, n. 1058, data la tenuità del tributo cui sono soggetti detti mezzi. Tuttavia, con l'articolo 11 del suddetto provvedimento legislativo, sono stati accolti in parte i desiderata della categoria consentendo che il tributo in parola venga corrisposto con detrazione, all'atto del pagamento, di tanti sestimi della tassa annua quanti sono i bimestri già decorsi dall'inizio dell'anno solare ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno segnalare alle competenti autorità della provincia di Campobasso la necessità di istituire un cantiere di lavoro che, mentre valga a lenire la non lieve disoccupazione locale, giovi alla sistemazione delle strade campestri, che, partendo dalla stazione ferroviaria di Pettorano (Campobasso), toccano le borgate di Valle Soda, Capruccia all'eremitaggio di San Cosmo ed alla provinciale di Longano e dal primo tratto (stazione di Pettoranello-Valle Soda) al comune di Pettoranello ». (7303).

RISPOSTA. — « Come è ben noto, la determinazione di questo Ministero all'apertura dei singoli cantieri di rimboschimento o lavoro, è condizionata dal tempestivo inoltro di singole richieste, ad opera degli enti interessati per il tramite dei competenti uffici del lavoro. In ordine al cantiere di cui l'onorevole interrogante, segnala la opportunità e necessità, non risulta pervenuto allo scrivente alcun progetto. La richiesta, comunque, viene segnalata all'Ufficio del lavoro di Campobasso, affinché possa, eventualmente, essere istituita la pratica relativa, perché il comune interessato — od altro ente — sia disposto ad assumersi la gestione del cantiere di lavoro, sopportando i conseguenti oneri per la fornitura del materiale necessario all'esecuzione dell'opera ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno autorizzare l'ente comunale di assistenza del comune di Larino (Campobasso) ad anticipare parte dei fondi occorrenti per il funzionamento dei corsi di primo addestramento per "metalmecanici" e "carpentieri" per operai disoccupati istituiti in detta città ». (7304).

RISPOSTA. — « In merito occorre rilevare che i corsi di addestramento professionale per "metalmecanici" e "carpentieri", propo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

sti dall'E.C.A. del comune di Larino (Campobasso), non furono inclusi nel primo gruppo di autorizzazioni per indisponibilità finanziarie. A seguito degli ulteriori stanziamenti, i corsi predetti sono stati compresi tra quelli per i quali si sta provvedendo per la decretazione ed il relativo finanziamento. Ciò premesso, non sembra tuttavia opportuno che l'ECA anticipi i fondi occorrenti per il finanziamento, perché, ove si verificassero impedimenti nel perfezionamento del provvedimento in corso, l'ente medesimo potrebbe trovarsi esposto in proprio per i fondi anticipati ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se, ai fini dell'accertamento del reddito imponibile e dell'applicazione delle relative imposte, debbono essere denunziati anche i buoni postali fruttiferi ». (7384).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, a seguito di richiesta avanzata da quello delle poste e telecomunicazioni, ha riaffermato che gli interessi dei buoni postali fruttiferi, alla pari di quelli di tutti gli altri titoli dello Stato, sono bensì esenti dalla imposta reale di ricchezza mobile, ma non dalla imposta complementare personale progressiva, e perciò debbono indiscutibilmente essere compresi nelle annue dichiarazioni dei redditi. Con l'occasione si è ripetuta l'assicurazione, data in precedenza, secondo cui gli organi finanziari si asterranno da indagini sui depositi e sui buoni postali, analogamente a quanto si verifica per i depositi presso gli istituti di credito, coperti dal segreto bancario. In seguito a tale precisazione, il Ministero delle poste ha diramato ai dipendenti uffici un telegramma circolare per comunicare che anche i buoni postali fruttiferi ed in genere i depositi presso le Casse di risparmio postali sono coperti dal segreto bancario, di cui beneficiano tutti gli istituti di credito. Da tale affermazione non doveva però essere tratta la conseguenza, come arbitrariamente è stato dichiarato dalla stampa, che i depositi postali siano esclusi dalla dichiarazione. In merito si precisa che il segreto bancario ha la sola portata di inibire agli organi finanziari di ricercare presso l'amministrazione postale i nominativi degli intestatari dei buoni e dei depositi, ma non esonera gli intestatari stessi dall'obbligo della dichiarazione e non li esonera dalle penalità previste dalla legge per l'omessa dichiarazione, quando la finanza venga a conoscenza dei buoni e dei depositi non di-

chiarati per via diversa da quella delle ricerche presso l'amministrazione postale, così come si verifica per i depositi bancari ».

Il Ministro: VANONI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga di provvedere a modificare l'ordinanza per i trasferimenti degli insegnanti elementari di ruolo nelle grandi sedi come Roma e Napoli, ove si verifica che vengano trasferiti moltissimi maestri di altre province e da Roma e Napoli altrove, quasi nessuno. Se non ritenga comunque di stabilire una percentuale di insegnanti che possono usufruire del trasferimento nelle grandi sedi ». (7263).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante auspica che sia limitato l'accesso nelle sedi più ambite dei maestri titolari in altre province, per agevolare l'accesso alle sedi stesse dei maestri titolari nella relativa provincia. In proposito si osserva che la distribuzione in ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari di Stato è dovuta soltanto a ragioni di carattere pratico, che si risolvono nell'opportunità di non accentrare al Ministero l'amministrazione di detto personale. Tutta la legislazione relativa a tale personale, prima fra tutte le norme sui trasferimenti magistrali, tiene conto di ciò e pertanto non mi sembra opportuno creare limitazioni a favore dei già iscritti in un determinato ruolo provinciale. A ciò si aggiunge che si è ritenuto necessario regolamentare i trasferimenti magistrali in modo che ogni movimento magistrale generale si risolve in un concorso per titoli, per assicurare il trasferimento a quello, fra i vari aspiranti alla stessa sede, che ha maggiore necessità di trasferirsi nella sede richiesta.

« Ora la limitazione degli spostamenti da provincia a provincia, comporterebbe necessariamente la possibilità che un maestro ottenga una determinata sede pel solo fatto di chiedere il trasferimento nell'ambito di una stessa provincia, pur vantando motivi di gran lunga meno gravi di quelli vantati da altri maestri titolari in sedi di diversa provincia. E da porre in evidenza poi che, in dipendenza proprio del grande numero di aspiranti ad alcune sedi scolastiche (naturalmente tutte capoluoghi di provincia) e in dipendenza delle vigenti norme che riservano ai vincitori dei concorsi magistrali un terzo dei posti che si rendono vacanti nei comuni capoluoghi di provincia, pochissimi sono i posti annualmente disponibili per i trasferimenti magi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

statali. Qualora poi un'aliquota soltanto dei 2/3 dei posti vacanti venisse offerta alla generalità dei maestri per essere riservata un'altra aliquota ai già titolari nella provincia cui appartiene la sede ambita, la possibilità di ottenere il trasferimento in una sede per chi è titolare in altra provincia diverrebbe assolutamente minima qualunque sia la gravità dei motivi per i quali il trasferimento è chiesto. Per tutte le circostanze e considerazioni sopra riportate, il Ministero ritiene che non sia opportuno modificare le norme sui trasferimenti magistrali a domanda nel senso auspicato dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: SEGNI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga di prorogare per un altro biennio la riserva dei posti del 50 per cento a favore dei reduci fuori ruolo, insegnanti delle scuole elementari ». (7264).

RISPOSTA. — « Le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, in forza delle quali il 50 per cento dei posti da attribuirsi mediante concorso nelle amministrazioni statali, è riservata ai combattenti reduci ed altre categorie ad esse assimilate, vennero prorogate a tutto il 31 dicembre 1951 ai sensi della legge 4 luglio 1950, n. 537. Nessun'altra disposizione di legge è ulteriormente intervenuta per confermare per un nuovo periodo di tempo l'efficacia della norma in questione. Trattasi, nella specie, di una norma di carattere generale interessante tutti i rami dell'Amministrazione statale, e, per tanto, non potrebbe da parte del Ministero della pubblica istruzione disporsi una proroga unilaterale della riserva di posti, tanto più che, investendo essa una limitazione ai diritti e alle aspettative della generalità dei concorrenti, non potrebbe essere attuata se non per effetto di una legge. Comunque questo Ministero non volendo far rimanere privi di un particolare beneficio i combattenti e reduci e le altre categorie benemerite in campo nazionale ad essi assimilate, ritiene che, nella ipotesi che, al momento della emanazione dell'annuale ordinanza per gli incarichi e supplenze, una norma di legge, portante proroga della riserva, non sia ancora intervenuta, esaminerà la possibilità di attribuire agli aspiranti che rivestano le qualifiche previste dal decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 e successive modificazioni un congruo punteggio, che li metta in condizione di aumentare le probabilità di

ottenere l'incarico. Si tratta, comunque, di questione alquanto delicata, giacché occorre evitare che attraverso la concessione di detto punteggio si ristabilisca una preferenza che contrasterebbe con la mancata proroga delle norme di cui alla legge 4 luglio 1950, n. 537 sopra citata ».

Il Ministro: SEGNI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga disporre con la prossima ordinanza per le supplenze, che gli insegnanti delle scuole elementari possano presentare domanda per l'incarico supplenza in due provveditorati, così come avviene per gli insegnanti delle scuole medie ». (7265).

RISPOSTA. — « Gli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione media, particolarmente in alcune zone e regioni, hanno in genere poche probabilità di sistemazione, dato il limitato numero di posti esistenti in certi istituti e per certe materie. Di qui la opportunità di consentire la presentazione di domande presso due provveditorati, tanto più che, dato il limitato numero delle scuole e dei posti disponibili, le difficoltà di ordine burocratico derivanti dalla duplicità delle graduatorie, non sono rilevanti. Viceversa per gli insegnanti elementari il numero di posti da coprire con personale non di ruolo è, di regola, assai rilevante presso tutti i provveditorati, motivo per cui il maestro ha maggiori probabilità di sistemazione nella propria provincia, senza andare ad intaccare la legittima aspettativa degli insegnanti di altre zone. A ciò si aggiungano le gravi difficoltà che sorgerebbero in sede di applicazione delle graduatorie, specie per le nomine a supplenze di limitata durata, alle quali bisogna provvedere immediatamente, se si dovessero nominare maestri desidenti in località distanti, a volte, centinaia di chilometri, e che spesse volte finirebbero per rifiutare l'incarico, avendo ottenuto sistemazione in località più vicina e più comoda; in tal caso la scuola finirebbe per rimanere inattiva nell'attesa della accettazione da parte di un insegnante che alla fine gradisca la nomina. Ad ogni modo la questione sarà ripresa in esame, in occasione della emanazione della prossima ordinanza ».

Il Ministro: SEGNI.

D'AMICO, LA MARCA, FAILLA, SALA, CALANDRONE E D'AGOSTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare contro il commis-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

sario l'E.C.A. di Ribera (Agrigento) per essersi prestato, servendosi del denaro del contribuente italiano, a manovre corruttrici in collusione con qualche esponente politico e con altri, trasformando l'ufficio E.C.A. in organismo elettorale ». (7378).

RISPOSTA. — « I fatti di cui tratta la interrogazione sono stati riferiti all'autorità giudiziaria, della quale occorre, pertanto, attendere le decisioni per gli ulteriori provvedimenti amministrativi che si rendessero del caso ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se, nel quadro del nuovo vasto programma rivolto ad alleviare la disoccupazione, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 gennaio 1952, non intenda attraverso l'opera della Cassa per il Mezzogiorno, dotata di nuovi fondi, realizzare al più presto la elettrificazione e la costruzione del doppio binario della linea ferroviaria Ancona-Foggia ». (7092).

RISPOSTA. — « È da premettere che ogni decisione circa le spese per la sistemazione delle linee ferroviarie a grande traffico dell'Italia meridionale — sistemazione che, come è noto, è stata inserita tra i compiti della Cassa per il Mezzogiorno — è di competenza del Comitato dei ministri che presiede all'attività del predetto ente. Tuttavia occorre far presente all'onorevole interrogante che la elettrificazione e la costruzione del doppio binario della linea ferroviaria Ancona-Foggia (allo stato delle cose è elettrificato soltanto il tronco Ancona-Varano, chilometri 6 ed è stato raddoppiato il tronco San Severo-Foggia, chilometri 29) non possono essere considerate nel quadro più vasto ed organico della situazione generale delle linee del Mezzogiorno, ove altre esigenze si manifestano con carattere di pari o maggiore urgenza, imponendo quindi di procedere con gradualità nella realizzazione dei vari programmi, in relazione alle disponibilità finanziarie ».

Il Ministro: MALVESTITI.

DIAZ LAURA E BIANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere:

1°) se e come ritiene conciliabile il mantenimento dell'istituto del confino con i principi della Costituzione della Repubblica italiana;

2°) se, comunque, ritiene adeguato al costo della vita l'assegno attualmente corri-

sposto ai confinati in appena lire 150 al giorno, pari ad appena 15 volte quello assegnato prima dell'ultima guerra dal regime del tempo », (già orale 3056).

RISPOSTA. — « 1°) Come è stato riconosciuto anche da una sentenza della Suprema corte di cassazione del 20 gennaio 1951 le disposizioni del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che regolano gli istituti del confino e dell'ammonizione continuano ad avere efficacia obbligatoria fino a quando gli istituti stessi non saranno diversamente regolati per legge. Dette disposizioni, in forza delle quali le apposite commissioni provinciali continuano ad esercitare le loro funzioni, sono state modificate con decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419, al fine di eliminare l'applicazione delle misure di confino ed ammonizione in base a criteri di ordine politico, e di assicurare ogni possibile garanzia ai cittadini denunciati per i provvedimenti del genere. In atto la misura del confino viene inflitta esclusivamente a individui pericolosi per la sicurezza pubblica nel campo della criminalità comune, e solo in casi eccezionali, come è dimostrato dal numero e dal fatto che gli attuali confinati provengono nella massima parte da zone nelle quali le forze dell'ordine sono intente alla lotta contro la delinquenza associata.

« 2°) Il trattamento economico dei confinati è, in atto, fissato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1948, secondo il quale a quelli assegnati alla colonia di Ustica — unica esistente — che versano in stato di indigenza viene corrisposto un sussidio di lire 150 giornaliere, col quale debbono provvedere ai pasti effettuati presso una mensa comune, mentre l'alloggio è gratuito. Ai confinati poveri che, invece, a loro richiesta, sono assegnati in altre località, viene corrisposto un sussidio giornaliero di lire 300. Tali cifre sono pari a trenta — e non quindici — volte quelle fissate nell'anteguerra. Si soggiunge che ai confinati bisognosi vengono, inoltre concessi gratuitamente effetti di vestiario, biancheria e scarpe, e che, godendo essi durante il giorno di libertà presso che completa, abitualmente possono procacciarsi coi lavori altri mezzi di sussistenza ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

ERMINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga che sia da considerare problema urgente il passaggio della importante strada "Pievaiola", che va da Perugia a Città della Pieve, dall'Ammini-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

strazione provinciale di Perugia a quella dell'A.N.A.S. onde renderne possibile la buona manutenzione, rispondendo così ad una necessità fortemente sentita e più volte segnalata dagli utenti di quella strada, nonché alla necessità imposta dallo sviluppo dei traffici, fortemente oggi ostacolato dalle pessime condizioni attuali in cui lo stato della strada medesima è ridotto. E questo anche in considerazione del fatto che la strada "Pievaiola" serve di collegamento tra Perugia e la vallata industriale di Pietrafitta e Tavernelle, lo scalo di Chiusi, il Grossetano, e il Senese e dal fatto che l'amministrazione provinciale non è in grado di assicurarne la buona manutenzione anche a causa della ingente mole di traffico che la strada sostiene e che ha fatto assumere alla medesima importanza e carattere di strada nazionale », (già orale 3015).

RISPOSTA. — « Esaminata in linea di massima dall'A.N.A.S. la questione prospettata, la strada provinciale "Pievaiola", che parte dalla strada statale numero 75-bis, alla stazione ferroviaria di Perugia e si innesta alla strada statale numero 71 ad un chilometro circa da Città della Pieve con un percorso di 42 chilometri, sembra che essa non rivasta una importanza tale da rientrare fra quelle aventi le caratteristiche di cui al comma c) dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per essere classificata statale. Tuttavia la proposta stessa è stata sottoposta ad istruttoria preliminare per l'eventuale classifica ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

FODERARO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se intenda promuovere un provvedimento legislativo per l'esenzione pluriennale dalle imposte afferenti ai redditi dominicali ed agrari nonché per l'esenzione dal pagamento di canoni enfiteutici, censi e di ogni altra sorte di pesi, in favore degli agricoltori danneggiati dalla recente grave alluvione che ha colpito la Calabria, la Sicilia e la Sardegna ». (6534).

RISPOSTA. — « Non si ravvisa la necessità di promuovere un provvedimento legislativo per l'esenzione pluriennale dalle imposte erariali e dalle sovrimeposte comunali a favore dei danneggiati dalle alluvioni, in quanto le disposizioni legislative vigenti sono più che sufficienti per venire incontro ai contribuenti sinistrati. Infatti, ai possessori di fondi rustici danneggiati da infortuni atmosferici potrà concedersi — sempreché ne ricorrano

gli estremi — una moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, dovute per l'anno in cui si è subito l'infortunio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1572. Nei casi, poi, in cui i danni rivestano carattere duraturo ed abbiano perciò, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva dei fondi od un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, potrà accordarsi la diminuzione dell'estimo catastale, a decorrere dal prossimo anno, giusta l'articolo 43 dello stesso testo unico. Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli interessati potranno tenere conto dei danni subiti nell'anno 1951 in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 1952. Inoltre, nei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1951, da indicarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, è stata concessa, con legge 2 gennaio 1952, n. 4, la proroga sino al 31 dicembre 1952, dei termini per la presentazione delle domande individuali di sgravio totale o parziale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e dei tributi locali, con effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha determinato la cessazione o la riduzione dei redditi. Per quanto concerne l'esenzione dal pagamento dei canoni enfiteutici, censi ed altri pesi si fa presente che, a norma dell'articolo 960, comma secondo, del Codice civile, l'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.

« L'esenzione dal pagamento dei canoni enfiteutici in favore degli agricoltori danneggiati dalle recenti gravi alluvioni sarebbe, quindi, in contrasto con il principio, che è a base del secondo comma del ricordato articolo. La disposizione surriferita, che è conforme all'articolo 1559 del Codice civile dell'anno 1865, nell'ipotizzare qualunque insolita sterilità o perdita di frutti, comprende, invero, nella sua formula, anche avvenimenti straordinari, e qualsiasi causa, anche eccezionale, di perdita di frutti. Non basterebbe, pertanto, invocare l'eccezionalità e straordinarietà delle alluvioni verificatesi, per giustificare, *de jure condito*, l'esenzione richiesta. In relazione, poi, all'ipotesi di perimento totale o parziale del fondo enfiteutico, si applicano le disposizioni dell'articolo 963 del Codice civile.

« Il provvedimento legislativo che, in deroga alle norme surricordate, accordasse agli agricoltori danneggiati l'esenzione del pagamento dei canoni enfiteutici, inciderebbe in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

tali particolari rapporti il diritto privato, in maniera da trasferire il rischio del perimento dei frutti e della sterilità del fondo dell'enfiteuta al concedente. In altri termini, si avrebbe che quel rischio, che è attualmente posto dalla legge a carico dell'enfiteuta, verrebbe accordato all'altra parte del rapporto, che perderebbe, per il tempo dell'esenzione, il diritto di ottenere la prestazione ad essa spettante. Il sacrificio, che verrebbe così a subire uno dei soggetti del rapporto, imporrebbe, per così dire, una specie di contribuzione forzata di una categoria di persone a favore delle controparti, nei rapporti di enfiteusi. Può, inoltre, osservarsi che anche i concedenti potrebbero essere eventualmente tra i danneggiati dalle alluvioni e che, quindi, l'imporre loro l'ulteriore danno di perdere, per un certo tempo, il diritto alla percezione dei canoni, potrebbe rappresentare un ulteriore ingiustificato aggravio per una categoria di persone a vantaggio di quella degli agricoltori. Si osserva, infine, che i necessari e doverosi soccorsi a favore di tutti i danneggiati dalle disastrose alluvioni, esigono indubbiamente, sacrifici anche economici, da parte della collettività in uno spirito di solidarietà nazionale, del quale si sono avute prove veramente significative. Ma non sembra, invece, parimenti giustificato imporre ad una data categoria di cittadini, nella specie, creditori per canoni enfiteutici, un sacrificio particolare ».

Il Ministro: VANONI.

GRIFONE, SANSONE E LA ROCCA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti egli intende adottare nei confronti del sindaco e del vicesindaco di Marcianese (Caserta), i quali, malgrado i richiami della prefettura, persistono nell'esigere dai coltivatori diretti l'appartenenza alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti come condizione per concedere ad essi la riduzione del 50 per cento nel pagamento della imposta di macellazione dei suini ». (7217).

RISPOSTA. — « Non risulta che l'Amministrazione comunale di Marcianese richieda la appartenenza alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti per concedere la riduzione del 50 per cento sull'imposta di consumo per macellazione suini ad uso domestico. Risulta, invece, che a dette amministrazioni sono state presentate, entro i primi giorni del mese in corso, 260 domande al fine di ottenere la cennata riduzione, da parte di persone ap-

partenenti a diverse categorie e associazioni sindacali; e che tali domande sono state tutte accolte ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

GUADALUPI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, in considerazione delle attuali particolari condizioni di estremo disagio in cui versano da tempo i lavoratori della piccola pesca di Puglia e del recente provvedimento con cui sono stati aumentati i contributi della previdenza sociale in misura del 35,75 per cento, disporre che il salario convenzionale dei lavoratori della piccola pesca, attualmente fissato in lire 9360 mensili, sia ridotto a lire 7500, alla stessa maniera di come disposto per gli stessi lavoratori in Sicilia e per quelli del settore dei trasporti in Puglia (facchini e barrocciai) ». (7345).

RISPOSTA. — « In merito alla proposta fatta dall'onorevole interrogante per una riduzione dell'ammontare dei salari medi ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari previsti per i lavoratori della piccola pesca delle Puglie (467,50 giornalieri) a lire 375 giornalieri, analogamente a quanto sarebbe stato disposto per gli stessi lavoratori in Sicilia e per quelli del settore trasporti in Puglia (facchini e barrocciai) si ritiene, innanzitutto, opportuno precisare che il salario medio giornaliero dei pescatori siciliani non è di lire 375, ma bensì di lire 412,50 e che quello previsto per i facchini e i barrocciai delle Puglie varia da lire 375 in su, a seconda del centro abitato ove operano detti lavoratori. Tali differenze tra una regione e l'altra, o nell'ambito della stessa regione, sono giustificate dalle diverse situazioni salariali accertate. Per altro, poiché la situazione, a suo tempo rilevata per i pescatori delle Puglie, potrebbe avere subito delle modificazioni durante il periodo di tempo trascorso dalla data in cui detti salari furono stabiliti, questo Ministero ha già disposto accertamenti, intesi ad appurare se, in Puglia, la situazione attuale dei lavoratori possa considerarsi identica a quella degli stessi lavoratori della Sicilia. Lo scrivente fa, pertanto, riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo, non appena a conoscenza dell'esito degli accertamenti disposti ».

Il Ministro: RUBINACCI.

INVERNIZZI GABRIELE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere in base a quali disposizioni di legge il questore di Como

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952.

possa vietare l'uso delle sale cinematografiche per tenere conferenze, col pretesto che non si possano usare sale di spettacolo per fini diversi da quelli per i quali sono state costruite. Malgrado che il proprietario della sala si fosse attenuto alle prescritte disposizioni ». (7171).

RISPOSTA. — « 1°) Senza il preventivo nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza i locali adibiti ad uso di pubblico spettacolo non possono essere destinati ad uso diverso da quello previsto nella licenza di polizia. Tale obbligo che incombe ai gestori dei locali di pubblico spettacolo è, come noto, diretto ai fini della tutela della pubblica incolumità ed in relazione ai superaffollamenti che si sono notati con frequenza in tali riunioni, con ingombro delle uscite normali e di sicurezza e con possibili gravi conseguenze, in caso di incidenti diversi. La disposizione ricordata è, ad avviso del Ministero, pienamente legittima ai termini dell'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che dà la facoltà di stabilire nelle licenze di polizia tutte quelle prescrizioni e condizioni che si ritengono necessarie nel pubblico interesse e per il principio di carattere generale che i locali, per il cui funzionamento è stata rilasciata una licenza di polizia, non possono essere adibiti a scopi diversi da quelli previsti nella relativa autorizzazione. Essa deve ritenersi, altresì, opportuna per i pericoli all'incolumità pubblica che potrebbero determinarsi — in occasione di tali riunioni — in locali, costruiti ed attrezzati per finalità e capacità ben specificate e che sono sottoposti alla vigilanza ed a verifiche periodiche di apposite commissioni tecniche, che determinano anche i limiti di affollamento nonché quelle altre disposizioni tecniche che si rendessero necessarie. L'obbligo della richiesta di nulla osta alla questura riguarda i gestori di detti locali, e non i promotori delle riunioni.

« 2°) Quanto al caso concreto, la richiesta del gestore si riferisce ad un vero e proprio comizio, e il diniego da parte del questore della autorizzazione richiesta, secondo le disposizioni ricordate, fu determinato dalla necessità di evitare il prevedibile superaffollamento in un locale privo di adeguate garanzie, a tutela della pubblica incolumità, sia per la sua limitata capacità che per la difficoltà del deflusso degli spettatori attraverso le uscite di sicurezza, ubicate da un solo lato della sala. La proiezione del film, invece, venne effettuata entro il limite di normale attività del locale. Comunque tale diniego non veniva ad

impedire in alcun modo la progettata riunione, che avrebbe potuto tenersi, salvi gli eventuali adempimenti di legge, in altro locale, o anche in luogo pubblico ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza che a Molfetta la crisi dell'industria molitoria e della pastificazione ha raggiunto una gravità impressionante. Da circa un anno e mezzo 114 famiglie sono private non solo del salario ma anche di qualsiasi sussidio di disoccupazione. Gli operai mugnai e pastai, in quanto lavoratori qualificati, sono stati esclusi dalla assunzione al lavoro nei due cantieri di lavoro creati nella zona al fine di lenire la disoccupazione. L'interrogante chiede al Ministro se non creda necessario di procedere alla creazione, a Molfetta, di uno o più cantieri di lavoro destinati ad occupare mano d'opera anche qualificata, dimessa dalle industrie sopracitate. Chiede pure se non sia opportuno apportare alla legge vigente modifiche, tali da consentire in ogni caso l'assunzione di lavoratori anche qualificati ». (7326).

RISPOSTA. — « In merito si comunica all'onorevole interrogante che, in data 9 corrente mese, questo Ministero ha autorizzato la istituzione di due cantieri di lavoro nel comune di Molfetta, nei quali potranno essere adibiti lavoratori disoccupati, per la esecuzione delle opere seguenti:

1°) sistemazione del campo sportivo (importo della spesa lire 4.572.824);

2°) bitumatura di vie interne (importo lire 6.619.464).

« Per quanto invece si riferisce alla richiesta formulata nell'ultima parte dell'interrogazione, si ha l'obbligo di assicurare che le disposizioni vigenti non impediscono che nei cantieri di lavoro possano trovare impiego anche lavoratori forniti di qualifica professionale ».

Il Ministro: RUBINACCI.

MARZAROTTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se e quando verrà adeguata la vigente tariffa nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche, che vige dal 7 agosto 1937, n. 2061, disciplinando anche la quota di compartecipazione ai sanitari ospedalieri sui proventi dei malati che pagano in proprio, ciò che formò già oggetto della risposta a precedente interrogazione presentata il 25 ottobre

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

1949. E per conoscere, inoltre, se verranno contemporaneamente emanate norme uniformi per la corresponsione dell'indennità di rischio ai sanitari addetti alla cura dei malati di tubercolosi dipendenti dagli ospedali e dai consorzi provinciali antitubercolari ». (7247).

RISPOSTA. — « Secondo l'ordinamento sindacale e corporativo fascista, la facoltà di stabilire tariffe generali per le prestazioni professionali spettava agli organi corporativi. Abolito il detto ordinamento con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, l'allora Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro opinava essere trasferita alla sua competenza ogni determinazione in materia di tariffe generali e professionali. Di diverso avviso era il Ministero di grazia e giustizia, il quale riteneva invece che ogni provvedimento riguardante le tariffe dovesse essere riservato al Ministero cui spetta per legge la vigilanza sulla professione, e ciò fino a quando non si fosse addivenuto ad una disciplina generale della materia, in via legislativa, interessando la generalità dei cittadini. Successivamente, col decreto-legge 12 luglio 1945, n. 417, e col decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, fu istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e ne furono regolate le attribuzioni e, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 furono ricostituiti gli Ordini delle professioni sanitarie e fu disciplinato l'esercizio delle professioni stesse. L'emanazione dei citati provvedimenti di legge, fanno sorgere nuovi problemi; in particolare, per il normale espletamento delle funzioni attribuite agli ordini e alle rispettive federazioni dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233, si rendeva necessario integrare il decreto stesso con le relative norme regolamentari, che sono state, poi, approvate con decreto legislativo del Presidente della Repubblica 5 maggio 1950, n. 221.

« La normalizzazione dell'attività degli Ordini, conseguita soltanto a seguito delle cennate norme regolamentari, consente ora di affrontare e condurre a fondo l'esame del problema relativo alla determinazione della tariffa nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche, problema che già in passato era dibattuto specie per quanto riguarda l'opportunità di stabilire tariffe massime, oltre quelle minime, per le prestazioni stesse. In proposito va considerato che una disciplina della materia in base al costume democratico ed anche per precisa disposizione contenuta nel decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233, non può realizzarsi

se non col concorso della competente Federazione nazionale degli ordini provinciali. A tal fine è allo studio la formulazione di una nuova tariffa nazionale presso la suddetta federazione, la quale è stata sollecitata. Non appena tale tariffa sarà presentata a questo Alto Commissariato, sarà provveduto a promuovere il relativo provvedimento di legge. Per quanto poi concerne la corresponsione della indennità di rischio ai sanitari degli ospedali e dei consorzi antitubercolari addetti alla cura degli ammalati di tubercolosi, si fa presente che lo schema di disegno legislativo trovasi tuttora in corso di perfezionamento. Nel predetto schema di provvedimento legislativo è previsto che la indennità di proflassi antitubercolare, stabilita nella misura di lire 155 giornaliera qualunque sia il grado gerarchico rivestito dal predetto personale e la sede di servizio, venga corrisposta a favore di tutto il personale, sanitario, amministrativo e subalterno, di ruolo e non di ruolo e del personale salariato addetto alle suaccennate istituzioni antitubercolari e destinato effettivamente e costantemente a servizi inerenti alle esigenze personali curative e ambientali degli infermi nell'interno delle istituzioni predette, nonché del personale delle amministrazioni dello Stato, che presta attività continuativa presso uffici e servizi nell'interno delle succitate istituzioni antitubercolari.

« La materia della ripartizione dei proventi di cura degli infermi abbienti tra le amministrazioni ospedaliere e i sanitari curanti è regolata dagli articoli 83 e 84 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, in base alla facoltà concessa agli ospedali di accogliere in speciali reparti infermi abbienti, corrisponde l'obbligo degli ospedali stessi di stabilire per tali infermi tariffe di cura ed interventi in misura tale da realizzare:

a) un margine da destinarsi ai fini istituzionali degli enti ed in special modo alla riduzione delle rette di ricovero di indigenti;

b) una congrua quota da destinarsi ai sanitari curanti e da determinarsi con deliberazione sottoposta all'approvazione del prefetto.

« Si soggiunge che il succitato articolo 83 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, precisa poi, che i compensi a carico dei ricoverati abbienti debbano essere determinati prendendo a base la tariffa nazionale e tenendo presenti i rapporti d'impiego tra i sanitari e l'ente ospedaliero per la parte riguardante il trattamento economico di detti sanitari, in modo che dai compensi così stabiliti possano realizzarsi sia il margine per i fini

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

istituzionali degli enti, come pure la quota remunerativa delle prestazioni professionali dei sanitari curanti. Ora, poiché sulla determinazione delle quote di partecipazione dei sanitari di cui trattasi, hanno rilevanza elementi particolari che non potrebbero essere riportati in una norma generale, l'Alto Commissariato ritiene che non convenga innovare all'attuale disciplina, che finora ha corrisposto in modo soddisfacente al fine di contemperare le esigenze delle pubbliche amministrazioni ospedaliere con le aspettative dei sanitari curanti ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

NATALI ADA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere quanto c'è di vero nella notizia pubblicata da un periodico politico locale secondo cui nell'importante comune di Rotella (Ascoli Piceno) non esiste un medico condotto residente nel comune stesso, mentre quello di Scavalco risiede a Sforzacoste, in provincia di Macerata, distante sessanta chilometri. Ove il fatto su riferito risulti vero, la interrogante chiede se non si intenda prendere gli opportuni provvedimenti affinché tale stato di cose abbia subito a cessare per la tutela dei cittadini di Rotella, che giustamente chiedono la istituzione di una condotta medica fissa ». (7311).

RISPOSTA. — « Nel comune di Rotella (Ascoli Piceno) che conta 3014 abitanti, titolare del servizio dell'unica condotta medica è attualmente il dottore Alessandro Santarelli, il quale — nominato in seguito a pubblico concorso — assunse formalmente servizio il 24 dicembre 1951. Senonché, risulta che qualche giorno dopo la sua assunzione, adducendo difficoltà nella ricerca dell'alloggio, il dottor Santarelli chiese ed ottenne dalla Amministrazione comunale di Rotella il permesso di allontanarsi dalla sede, senza però che al riguardo fosse adottato un provvedimento formale e senza che ne fosse data comunicazione alla prefettura. Dal giorno del suo allontanamento il servizio di condotta è stato riaffidato interinalmente al dottore Adolfo Marconi, che risiede sul posto e già in precedenza aveva prestato provvisorio servizio in quella condotta medica, con piena soddisfazione dell'autorità comunale e senza dar luogo a lagnanze da parte della popolazione locale. Comunque, il dottor Santarelli, che effettivamente risiede a Sforzacosta, è stato diffidato a riassumere servizio entro un

termine prefissogli. In caso di inadempimento sarà dichiarato dimissionario d'ufficio ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni del dissesto del Consorzio dell'acquedotto dell'Avello di Orsogna (Chieti), il quale da oltre sei anni non corrisponde ai propri dipendenti gli stipendi, salari, trasferte ed altre retribuzioni, limitandosi a concedere saltuariamente degli acconti e non provvedendo ad assicurarli presso gli appositi enti di previdenza, pur avendo operato la ritenuta delle loro quote. L'interrogante chiede che sia operata una rigorosa inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità », (già orale 3098).

RISPOSTA. — « La difficile situazione finanziaria dell'Acquedotto consorziale dell'Avello di Orsogna è dovuta alle gravissime condizioni di bilanci dei diciassette comuni costituenti il consorzio stesso; bilanci che si spera potranno avere un definitivo assetto solo quando sarà emanato il provvedimento legislativo riguardante la riforma della finanza locale, già da tempo presentata al Parlamento. Comunque, per la soluzione dei più pressanti problemi finanziari, la prefettura ha inviato presso l'ente un apposito commissario, il quale sta esaminando, tra l'altro, la possibilità di contrarre un mutuo di cinque milioni con un istituto di credito della provincia, per il quale vi è già l'adesione di massima. Il consorzio ha già predisposto lo schema di deliberazione da sottoporre all'approvazione dei singoli comuni e, successivamente, della Giunta provinciale amministrativa. Circa, poi, il pagamento degli emolumenti al personale, risulta che al personale stesso sono stati già corrisposti gli stipendi arretrati sino a tutto l'anno 1949 e che per gli anni 1950 e 1951 sono stati versati acconti per un ammontare complessivo quasi pari agli stipendi. Per quanto concerne infine la questione relativa all'assicurazione dei dipendenti dell'ente, consta che il predetto commissario ha raggiunto un accordo con l'I.N.A.D.E.L. per il pagamento, appena sarà realizzata la corrispondente somma dei contributi arretrati, per ottenere la quale è in corso ulteriore azione. Finora non sono emerse responsabilità a carico degli amministratori del consorzio, in quanto il deficiente funzionamento è da attribuirsi alla mancata realizzazione dei contributi ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, nonostante le precise assicurazioni fornite rispondendo a una precedente interrogazione, non ancora si è provveduto a destinare un titolare all'importante pretura di Monte Sant'Angelo (Foggia) e le ragioni che ostano alla sistemazione delle altre preture del Gargano che sono, come quella di Monte Sant'Angelo, prive di titolare ». (7363).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che con decreto in corso si provvede a coprire la pretura di Monte Sant'Angelo, destinandovi, a domanda, l'aggiunto giudiziario dottor Romano Generoso della pretura di San Marco in Lamis. Per quanto concerne le rimanenti preture del Gargano, faccio presente che le attuali deficienze del personale della magistratura non consentono, per il momento almeno, di destinarvi il titolare; ma che la situazione di esse è tenuta presente per ogni possibile provvedimento ».

Il Ministro: ZOLI.

PINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali, malgrado le reiterate assicurazioni, la signora Recupero Rosalia da Sant'Antonio di Barcellona (Messina), vedova del marinaio Biondo Carmelo fu Mariano, già da tempo in possesso del libretto di pensione, non ha a tutt'oggi ricevuto la liquidazione degli arretrati che le spettano per legge. E se non creda opportuno, date le condizioni economiche dell'interessata ed il lungo periodo di attesa, provvedervi sollecitamente ». (7374).

RISPOSTA. — « A favore della signora Recupero Rosalia, presunta vedova del militare Biondo Carmelo, venne liquidata, con decreto ministeriale del 17 novembre 1948, n. 1001967, la pensione di guerra, in via provvisoria, con decorrenza 6 novembre 1948. A detto provvedimento fu data a suo tempo esecuzione ed alla interessata furono corrisposte tutte le competenze a lei spettanti, ivi compresi gli arretrati. Per rendere definitivo detto provvedimento, con conseguente eventuale retrodatazione della pensione, si è in attesa di acquisire agli atti il foglio matricolare ed il verbale di irreperibilità del marito. Tali documenti sono stati chiesti a più volte sollecitati al distretto militare di Messina, il quale, di recente, ha fatto conoscere di aver invitato i familiari del dante causa, tramite il comando dei carabinieri di Barcellona, a fornire

le notizie occorrenti per la ricostruzione del foglio matricolare. Ciò premesso, per poter adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti, si è in attesa che il distretto suindicato, che in data 19 corrente è stato sollecitato, trasmetta i documenti in parola ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

PRETI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non ritenga necessaria sulla linea Ferrara-Rimini la istituzione di servizi diretti, preferibilmente con automotrici, e ciò allo scopo di ottenere un servizio, continuamente e da tutte le categorie reclamato, che consenta di percorrere i 124 chilometri della linea in un tempo ragionevole, in luogo di una mattinata o di un pomeriggio completi, come attualmente accade con i convogli esistenti; per sapere, inoltre, se risponde al vero che si intende trasformare in « diretti » una delle attuali coppie di accelerati: il che potrebbe anche essere un ripiego accettabile per la prossima stagione estiva, e ripristinerebbe in parte la situazione soddisfacente che si aveva nell'anteguerra; per sapere, infine, se le autorità ferroviarie centrali vogliono prendere decisamente in esame la situazione di questa linea in rapporto alle esigenze delle popolazioni interessate, attuando quanto prima possibile e, comunque, nella prossima stagione estiva, il richiesto servizio diretto con automotrici, che contribuirà non poco a riportare la Ferrara-Ravenna-Rimini alla sua importante funzione di linea di collegamento fra il Veneto e la Riviera adriatica, attraverso le tre province litoranee di Ferrara, Ravenna e Forlì, ricche di importanti mercati, industrie, porti, spiagge, attrazioni turistiche, ecc., che danno vita ad intensi traffici, ai quali non corrisponde affatto l'impostazione dei servizi ferroviari della linea ». (7296).

RISPOSTA. — « I treni diretti sulla linea Ferrara-Rimini esistevano ante-guerra quando circolavano le carrozze dirette da e per l'Austria e la Cecoslovacchia con destinazione Ancona. Tale traffico a carattere internazionale è venuto purtroppo ora a mancare e quindi la maggior parte delle comunicazioni fra il nord di Ferrara ed il sud di Rimini vengono assicurate a Bologna con le corrispondenze dei treni delle due linee principali che vi fanno capo. Per quanto riguarda la trasformazione in diretti di una delle attuali coppie di treni accelerati della linea, come già richiesto dalla Camera di commercio di Ferrara, si informa che il provvedimento è allo studio per il nuovo orario generale dei treni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

del prossimo mese di maggio, e sarà facilitato se tutti gli enti saranno d'accordo sulla soppressione del maggior numero possibile di fermate intermedie per poter contenere la percorrenza dei treni in limiti più stretti come desiderato. L'effettuazione di treni diretti con automotrici non è per il momento possibile mancando la disponibilità di detti mezzi, la cui situazione è tuttora deficitaria rispetto alle molteplici necessità di impiego sulle varie linee della rete; d'altra parte è da osservare che, particolarmente durante l'estate, le automotrici, per la loro limitata capacità, non potrebbero fronteggiare l'intenso traffico dei viaggiatori che si verifica per le località balneari ».

Il Ministro: MALVESTITI.

SAIJA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere quali provvedimenti intende prendere per il riattamento della ferrovia Pachino-Noto (Siracusa), la cui mancata attuazione danneggia gravemente zone importantissime dal punto di vista produttivo, le quali danno un movimento annuo di circa 50 mila tonnellate di solo vino oltre al movimento dei prodotti della terra ». (7280).

RISPOSTA. — « Le comunicazioni ferroviarie fra Noto e Pachino sono state interrotte, come è noto, oltre che per i vari danni, non lievi, riportati in conseguenza delle alluvioni dal rilevato ferroviario, per il crollo totale del ponte sul fiume Asinaro, sul quale corre la linea ferroviaria; crollo avvenuto nella stessa occasione. Tale ponte era costituito da quattro archi in muratura della luce di metri 20 ciascuno, su pile alte oltre 15 metri. In considerazione di tali caratteristiche, che fanno del ponte un'opera di notevole rilievo, si è ritenuto opportuno evitare la superflua spesa di un costoso ripristino provvisorio ed è stata posta allo studio con sollecitudine una diversa soluzione, sia in linea tecnica che finanziaria, tendente a migliorare le condizioni di esercizio della linea. Comunque, gli interessi della zona sono stati tenuti presenti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha subito provveduto ad assicurare il servizio viaggiatori e quello merci a collettame su strada ordinaria mediante automezzi. Inoltre dal giorno 1° corrente mese è stato istituito un servizio merci a carri completi effettuato mediante appositi carrelli stradali tra le stazioni di Pachino e Marzamemi e quella di Ispica con il grande vantaggio per gli utenti del prelievo e della consegna dei carri completi a domicilio ».

Il Ministro: MALVESTITI.

SAIJA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali sarebbero i motivi per i quali con il cantiere scuola straordinario disposto in seguito alle recenti alluvioni in Sicilia a Casalvecchio Siculo, provincia di Messina, si è voluto dimenticare completamente e colpevolmente la frazione di Misitano che dalle alluvioni è stata la maggiore se non l'unica colpita ». (7282).

RISPOSTA. — « I cantieri speciali di pronto soccorso per i comuni alluvionati del sud e delle isole sono stati istituiti con una procedura diversa da quella normale, consigliata dalla necessità di realizzare iniziative tempestive ed adeguate ai bisogni manifestatisi. Pertanto, in tale occasione il Ministero ha stabilito lo stanziamento dei fondi, mentre la ripartizione degli stessi fra le varie province è stata attribuita agli uffici regionali del lavoro e della M. O. e la decisione circa l'accoglimento delle domande per l'istituzione dei cantieri è stata riservata agli uffici del genio civile ed i prefetti competenti. Infatti, è stato ritenuto più rispondente alle speciali ed urgenti necessità della situazione, che solo gli uffici periferici potessero adottare con la dovuta celerità le decisioni di cui trattasi, perché in grado di valutare adeguatamente le esigenze locali in relazione alle particolari situazioni di disagio improvvisamente determinatesi. Ciò premesso, si fa presente che nel comune di Casalvecchio Siculo fu istituito un cantiere per lavori urgenti alla strada rotabile, dell'importo di lire 1.359.172. Se non furono adottate analoghe iniziative a favore della frazione di Misitano, si deve ritenere che gli uffici periferici, d'intesa con le locali autorità, hanno considerato di maggiore urgenza l'esecuzione di altri lavori, e, poiché le disponibilità assegnate non erano suscettibili di aumento, non hanno potuto provvedere anche per la frazione di Misitano. Comunque, un progetto per l'istituzione di un cantiere normale di lavoro per la costruzione di una strada di allacciamento del comune di Casalvecchio Siculo con le frazioni di Misitano, Rimiti, ecc., solo in data recentissima è ritornato a questo Ministero, debitamente rettificato e, pertanto, esso potrà essere preso in esame nel corso dell'esercizio finanziario, non appena potrà farsi affidamento sulle indispensabili disponibilità ».

Il Ministro: RUBINACCI.

SCHIRATTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se e quando intenda procedere alla ricostruzione della stazione ferro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

viaria di Codroipo (Udine), unica, nel Friuli, ancora nelle condizioni in cui la lasciarono gli eventi bellici ». (7004).

RISPOSTA. — « È in corso di elaborazione il progetto per la ricostruzione del fabbricato viaggiatori della stazione di Codroipo avente la stessa consistenza di quello esistente ante guerra, ma con notevoli miglioramenti dal punto di vista estetico. Si stanno pure esaminando le possibilità di finanziamento dei lavori, che richiederebbero una presunta spesa di circa 20 milioni. Si ha fondato motivo di ritenere che i lavori stessi potranno essere iniziati entro il primo semestre del corrente anno ».

Il Ministro: MALVESTITI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro dell'Interno.* — « Per sapere se è a conoscenza del grave arbitrio commesso dal brigadiere dei carabinieri del comune di Maglie (Lecce) e dei motivi che l'hanno spinto, per dare ordine a due guardie municipali di accompagnare per le vie del paese un fattorino del comune al quale aveva dato incarico di lacere tutte le copie del giornale *l'Unità*, affisso la sera del 19 gennaio 1952, per conto della sezione del partito comunista italiano di Maglie, dall'attaccchino comunale. Inoltre, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per punire tale abuso di autorità commesso dal brigadiere e per far sì che in avvenire nella cittadina di Maglie la legge della Repubblica sia da tutti rispettata ». (7152).

RISPOSTA. — « L'operato del brigadiere comandante la stazione carabinieri di Maglie non è censurabile, perché il giornale *l'Unità* era stato affisso senza la preventiva autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza prescritta dall'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

SULLO, NUMEROSO, AMBRICO, CORTESE, LOMBARDI, MAXIA, AMBROSINI, ARTALE, LEONE, CERAVOLO, PUGLIESE, DELLE FAVE, PIGNATELLI, VIGO, PIGNATONE, BIANCHINI LAURA, PETRILLI, CARRON, CALCAGNO, CIFALDI, PETRONE, DE MEO E RIVA. — *Al Ministro delle finanze e ad interim del tesoro e al Ministro Campilli.* — « Per conoscere se risponde a verità la notizia sensazionale che i mandati di pagamento da parte del tesoro a favore della Cassa per il Mezzogiorno vengono trattati alla stregua di qualsiasi altra erogazione a favore

di privati cittadini e perciò vengono decurtati della percentuale del 4 per mille, che va ad impinguare il fondo dei diritti casuali.

« Gli interroganti fanno notare che in tal modo 400 milioni all'anno sono sottratti agli investimenti produttivi meridionali a vantaggio di un ristretto gruppo di funzionari », (già orale 2994).

RISPOSTA. — « In base alla legge 22 dicembre 1951, n. 1575, concernente agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno i mandati di pagamento a favore della Cassa medesima godono dello stesso trattamento fatto ai mandati di pagamento a favore delle amministrazioni statali e perciò sono esclusi dalla ritenuta del 4 per mille prevista nella tabella F (voce 4 del titolo V) allegata alla legge 17 luglio 1951, n. 575 ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

TREMELLONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se siano stati predisposti studi sulla eventuale convenienza di realizzare le cospicue rendite urbane, formatesi in relazione alle aree sorgenti nel centro di zone ormai intensamente urbanizzate, aree occupate da edifici non monumentali di proprietà demaniale. E ciò considerando in qual misura la vendita eventuale di tali aree consentirebbe la costruzione di nuovi edifici demaniali, in zone più periferiche, moderni e funzionali e non intralcianti l'evoluzione del traffico e dell'ammodernamento delle città. Per sapere, infine, quali siano stati i risultati di tali studi o, in caso contrario, se si abbia l'intenzione di iniziarli », (già orale 3091).

RISPOSTA. — « Le aree demaniali sorgenti nel centro di zone intensamente urbanizzate sono occupate da edifici adibiti, nella loro totalità, a sede di uffici statali. L'opportunità, anzi la necessità, che detti uffici siano lasciati ove sono, sembra ovvia: in quanto con la centralità degli uffici e con l'accentramento di servizi affini si evitano ai cittadini disagi e spese. Da studi di massima fatti è poi risultato che i realizzati delle alienazioni di fabbricati ubicati in zone centrali sarebbero ampiamente assorbiti dalle spese di ricostruzione dei nuovi edifici demaniali e da quelle di trasferimento e di sistemazione degli uffici pubblici alla periferia. Il maggior valore infatti delle aree centrali, costituente l'elemento principale nella formazione del prezzo delle alienazioni, in confronto a quello delle aree periferiche, viene ad essere assorbito ad usura dal costo delle nuove fabbriche, per cui si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

avrebbero soltanto fabbricati moderni, ma senza alcun concreto vantaggio per l'erario e con i danni sopra indicati per i cittadini. Le trasformazioni suggerite si presenterebbero pecuniariamente attuabili soltanto per stabili con annesse ampie aree; ma ciò non ricorre che per qualche bene adibito ad usi militari del quale lo Stato non si può per ovvi motivi disfare. E da osservare inoltre che l'attuazione di un programma conforme ai principi esposti dall'onorevole interrogante non darebbe la sicurezza che i voluti fini urbanistici sarebbero raggiunti in quanto gli acquirenti dei fabbricati demaniali potrebbero acquisirli per conservarli al loro sfruttamento e non per abatterli, mentre l'imposizione di un simile vincolo, con il conseguente deprezzamento del cespite, renderebbe le nuove costruzioni ancora più svantaggiose dal punto di vista finanziario. Si assicura comunque l'onorevole interrogante che, come per il passato, l'amministrazione demaniale non mancherà di realizzare subito il valore degli immobili che si rendessero superflui, o non più necessari per i servizi statali ».

Il Ministro: VANONI.

TROISI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere i motivi che si frappongono alla esecuzione dell'Accordo italo-greco del 31 agosto 1949, relativo all'obbligo di consegna dei beni sbloccati appartenenti ai profughi italiani reimmigranti in quel Paese; e se è vero che una procedura lunga e meticolosa annullerebbe praticamente il disposto dell'articolo 42 di detto Accordo, in base al quale il Governo greco deve restituire i beni, diritti ed interessi di cui al paragrafo 6 dell'articolo 79 del Trattato di pace; mentre, d'altra parte, il nostro Governo non avrebbe ancora provveduto, dopo oltre 2 anni, all'inizio della liquidazione dell'indennità per le proprietà italiane che la Grecia si è riservata il diritto di incamerare ». (7184).

RISPOSTA. — « Il Governo italiano è ripetutamente intervenuto presso quello di Atene per ottenere che fossero accelerati al massimo i lavori della Commissione mista italo-ellenica e di recente ha ottenuto la promessa che entro il 30 aprile 1952 vengano ultimati i lavori medesimi e le operazioni di riconsegna ai connazionali dei beni sbloccati. Per quanto riguarda le sollecitazioni ad affrettare l'inizio dei pagamenti degli indennizzi ai titolari di beni italiani trattenuti dalla Grecia in conformità dell'articolo 42 dell'Accordo di collaborazione economica del 31 agosto 1949, si fa

presente che anche in questi giorni il Ministero degli affari esteri è intervenuto in proposito presso quello del tesoro, al quale ha rappresentato l'opportunità di accogliere la richiesta degli interessati intesa ad accelerare l'inizio della corresponsione degli indennizzi. Anche se — come appare probabile — il Ministero del tesoro, prima di dare inizio agli accennati indennizzi, vorrà attendere che sia completata la relativa documentazione nei confronti di tutte le pratiche (documentazione attualmente in corso di elaborazione presso la Delegazione italiana ad Atene), è da ritenere che, entro la menzionata data del 30 aprile, tale lavoro sarà ultimato, dando così la possibilità di aderire a quanto richiesto dagli interessati ».

Il Ministro incaricato: PICCIONI.

TROISI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — « Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente, al fine di soddisfare una riconosciuta istanza di giustizia sociale, presentare all'approvazione delle Assemblee legislative un provvedimento sulla previdenza marinara ». (7236).

RISPOSTA. — « Il Ministero della marina mercantile aveva, già da tempo predisposto il provvedimento cui l'onorevole interrogante si riferisce. Detto provvedimento dopo la recente adesione del Ministero del tesoro, è stato, nel Consiglio dei ministri, tenuto il 18 febbraio 1952, definitivamente approvato e sarà, quanto prima sottoposto all'esame delle Assemblee legislative ».

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile: TAMBRONI.

TROISI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere in qual modo si intende tutelare la nostra esportazione ortofrutticola nella Germania Occidentale, gravemente danneggiata dal provvedimento, emesso da quelle autorità, di applicazione della tassa dell'1 per cento ». (7248).

(Vedi risposta scritta n. 7243 all'onorevole Boidi).

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non intenda provvedere stanziando i fondi necessari al pagamento del contributo d'incoraggiamento ai privati in base all'articolo 4 del decreto legge 8 maggio 1947, n. 399. Si fa notare che sono giacenti presso l'ufficio del genio civile molte domande rimaste inevase per esaurimento di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

fondi ed inoltre che il contributo d'incoraggiamento grava sullo Stato, per ogni appartamento costruito in modo meno gravoso di quanto succede con altre provvidenze ». (6968).

RISPOSTA. — « La concessione dei premi d'incoraggiamento in base alla legge 8 maggio 1947, n. 399, e successive modifiche e integrazioni è stata sospesa perché i fondi all'uopo stanziati sono esauriti. Tuttavia questo Ministero ha prospettato a quello del tesoro l'opportunità di una ulteriore assegnazione di fondi. Ma il predetto Dicastero ritenendo che i contributi previsti nel citato decreto legislativo non possano costituire per la loro esigua entità (corrispondendo infatti ad una aliquota inferiore al 5 per cento dei costi di costruzione) uno stimolo efficace per l'incremento dell'attività edilizia, ha dato parere sfavorevole all'accoglimento della proposta in considerazione della necessità che i fondi statali vengano impiegati in attività che giustifichino le erogazioni stesse. Questo Ministero ha nuovamente insistito e sono attualmente in corso al riguardo ulteriori trattative con la Presidenza del Consiglio e con il Ministero del tesoro, dopo di che, ove gli organi competenti convengano nelle proposte che sono avanzate, sarà predisposto un apposito schema di disegno di legge ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

VOCINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, tenuto conto della permanente e dilagante disoccupazione locale, ritenga opportuno provvedere alla graduale ricostruzione dei pochi chilometri residuali della linea ferroviaria Gaeta-Formia ed alla ricostruzione dei fabbricati della stazione di Gaeta (Latina), per dare lavoro alla popolazione di quella città, duramente colpita nell'ultima guerra dalle incursioni aeree ». (7189).

RISPOSTA. — « La riattivazione dell'esercizio ferroviario sulla linea Formia-Gaeta implica, oltre, ovviamente, alla ricostruzione del binario di corsa e dei binari secondari di stazione, anche la parziale ricostruzione dei fabbricati andati distrutti, il ripristino delle chiusure dei passaggi a livello, nonché la ricostruzione degli impianti telegrafonici, di segnalamento e di illuminazione. Lo stanziamento di lire 128 milioni, previsto per il complesso dei suindicati lavori, pur essendo stato approvato in un primo tempo dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato,

è stato in prosieguo di tempo necessariamente impegnato per altri lavori di indifferibile esecuzione, essendo nel contempo insorte varie esigenze con caratteristiche di maggiore urgenza. Pertanto non è possibile, per il momento fare previsioni circa la attuazione dei predetti lavori, essendo essi subordinati alla entità ed alla distribuzione nel tempo dei futuri finanziamenti, che verranno concessi alle ferrovie dello Stato ed ai programmi che su tali basi sarà possibile concretare nei confronti di tutte le necessità cui occorre sopporre. Si dà assicurazione, comunque, che il problema della ricostruzione in parola verrà tenuto in particolare evidenza per poterlo risolvere non appena possibile ».

Il Ministro: MALVESTITI.

ZAGARI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere i termini precisi del prestito fatto dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione alla Cassa per il Mezzogiorno », (già orale). (3048).

RISPOSTA. — « Le opere pubbliche che la Cassa per il Mezzogiorno è chiamata a realizzare mediante l'attuazione del programma straordinario predisposto dal Governo, costituiscono la premessa di un processo di industrializzazione dell'economia meridionale. La attuazione di tale processo deve essere agevolata mediante la concessione di opportune facilitazioni, fra le quali rivestono particolare importanza quelle creditizie. A tale scopo furono da tempo allacciate trattative con la Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo; così da ottenere l'intervento della Banca stessa nel programma che il Governo intende svolgere nel Mezzogiorno d'Italia. Tali trattative si conclusero il 10 ottobre 1951 a Washington con un accordo in base al quale la Banca Internazionale ricostruzione e sviluppo concedeva, dietro garanzia statale, un primo prestito di 10 milioni di dollari alla Cassa per il Mezzogiorno.

« Le condizioni alle quali il prestito è stato concesso sono le più favorevoli che il mercato possa presentare. Il tasso d'interesse è infatti del 4,50 per cento e la durata di 25 anni. Si aggiunga che per i primi 5 anni non vi sarà corresponsione di ammortamento o di interesse e che, pertanto, il regolamento del debito incomincerà dopo 5 anni ossia nel 1956. Che si tratti di condizioni di particolare favore la si può facilmente capire solo che si pensi agli interessi richiesti per i mutui concessi da Istituti di credito di diritto pubblico (8 per cento circa) o al costo delle obbliga-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 MARZO 1952

zioni garantite dallo Stato (7-7,50 per cento circa).

« L'ammontare del prestito concesso dalla Banca Internazionale ricostruzione e sviluppo è in relazione col maggior fabbisogno di importazioni che si renderà necessario in seguito all'attuazione del programma di opere straordinarie nel Mezzogiorno. È chiaro che sviluppando i lavori delle opere previste per il Mezzogiorno si dilatano i consumi di quelle popolazioni. Avremo quindi un maggior bisogno di materie prime, di beni strumentali, di beni di consumo. Questa maggiore richiesta di materie prime, di beni strumentali e di beni di consumo, avrà un riflesso inevitabile sulla bilancia dei pagamenti per la maggiore richiesta di beni che verrà a determinarsi sul mercato interno. La integrazione è stata prevista nella misura di 10 milioni di dollari all'anno; per cui il primo prestito è stato concluso per 10 milioni di dollari, ma nella premessa del prestito è detto che la Banca accom-

pagnerà il piano decennale e in rapporto alla esecuzione delle opere potremo eventualmente ottenere complessivi 100 milioni di dollari in ragione di 10 milioni l'anno. La Banca Internazionale — il cui fine istituzionale è quello di fare prestiti diretti a ricostruire od a sviluppare l'economia di determinati paesi — aveva sinora concesso prestiti utilizzabili soltanto negli U.S.A. mediante l'acquisto di macchine, materie prime e beni di consumo. Poiché tale condizione, applicata anche nei nostri riguardi, avrebbe ridotto notevolmente il vantaggio del prestito, si è ottenuto per la prima volta che il prestito concesso dalla Banca Internazionale ricostruzione e sviluppo alla Casa non fosse sottoposto alla condizione dell'utilizzo nell'area del dollaro per cui il controvalore in lire potrà da noi essere liberamente impiegato ». *Il Ministro: CAMPILLI.*